



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE UMBRIA

STRADA DI PREPO N.1 = 06129 PERUGIA (PG)

CENTRALINO: 075 5836002/015

FAX: 075 5836034 / 5839970

mailbox: cru@lnd.it
comunicazionicru@lnd.it

NUMERO COMUNICATO 200 DATA COMUNICATO 16/05/2024

STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

Sommario

COMUNICAZIONI	3710
Comunicazioni Segreteria.....	3710
Allegati – Comunicati Ufficiali della L.N.D.	3711
TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE.....	3712
CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE.....	3714

COMUNICAZIONI

Comunicazioni Segreteria

Convocazione Rappresentativa Regionale Under 16

Il Comitato Regionale Umbria, su indicazione dei Tecnici preposti, Sig. Piero FRONTANI e Sig. Danilo VELINI, convocano per **martedì 21 maggio 2024**, alle **ore 15:30**, presso l'impianto sportivo "**Francesco Cicogna**" **via Samaritano Petrignano di Assisi**, per una seduta di allenamento, i sottoelencati calciatori

ACADEMY TERNI .F.C	Del Sorbo Tommaso
ASSISI CALCIO 2023	Zambuto Andrea
A.S.D. ATLETICO GUBBIO	Collarini Nicolas, Nunes Severiano Enzo, Pieretti Nicolò, Urbani Gianluca, Venanzi Giovanni
A.C.D. CASTEL DEL PIANO 1966	Tempesta Gianmarco
A.C. CITTA' DI CASTELLO SSDARL	Stumpo Davide
A.S.D. FOOTBALL CAMPITELLO	Bicchi Mattia, Padovini Francesco, Ricci Matteo
A.S.D. FONTANELLE	Ceccarini Andrea, Paciotti Giulio, Pedini Walter
AC FULGENS FOLIGNO ASD	Santocchi Stefano
A.S.D. FULGINIUM	De Cillis Tommaso, Lazzeretti Riccardo, Niclas David
A.S.D. GUALDO CASACASTALDA	Edewi Joseph Osakpman
A.S.D. JULIA SPELLO TORRE	Codignoni Tommaso, Marani Tommaso
A.S.D. JUNIOR S.SABINA	Tardioli Filippo
A.S.D. MANTIGNANA MONTEMALBE	Minichino Francesco
A.S.D. NARNESE CALCIO	Canini Brando
S.S.D. POLISPORTIVA TERNANA	Barbaresi Tommaso, Bruni Cristian
A.S.D. PONTEVALLECEPPI	Moscioni Matteo
A.S.D. PONTEVECCHIO	Cenci Davide
A.S.D. S.SABINA	Antognarelli Luca, Fabbi Riccardo, Lepri Tommaso, Vincenzini Alessandro
A.S.D. SPORTING CLUB TRESTINA	Chilelli Gabriele, Rossi Elia
A.S.D. TERNI TOOTBALL CLUB	Onelli Mattia
A.S.D. FC UMBERTIDE AGAPE	Fiorucci Marco
A.S.D. VIGOR NUOVA GUALDO BASTARDO	Burlarelli Luca, Malossi Giacomo
VIRTUS SANGIUSTINO S.S.D.	Magrini Federico, Polimeni Samuele, Puletti David

Gli interessati dovranno presentarsi muniti degli indumenti personali di gioco (compresi parastinchi), della **COPIA DEL CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITA' E DEL DOCUMENTO DI IDENTITA'**. Si precisa che in mancanza del certificato medico il calciatore interessato non potrà effettuare l'allenamento o l'eventuale gara amichevole.

DIRIGENTE RESPONSABILE	SIG.	Massimo FANALI
SELEZIONATORE	SIG.	Piero FRONTANI
SELEZIONATORE	SIG.	Danilo VELINI
MEDICO	DR.	Roberto NELLI
MASSAGGIATORE	SIG.	Roberto ROSSI
PREPARATORE DEI PORTIERI	SIG.	Adriano MIGLIOSI
COLLABORATORE	SIG.	Ornelio ASCANI

Il regolamento della F.I.G.C. (art. 76 comma 2 delle N.O.I.F.) dispone che i calciatori sono obbligati a rispondere alla presente convocazione. La mancata partecipazione, per eventuali gravi motivi, dovrà essere **ASSOLUTAMENTE COMUNICATA ENTRO E NON OLTRE LUNEDÌ 20 MAGGIO 2024 - h.12:00** e motivata al numero di cellulare 340/4765723 documentandola successivamente anche a mezzo fax al n. 075/5069634 oppure ad uno dei seguenti indirizzi email: o cru@Ind.it e comunicazionicru@Ind.it

Allegati – Comunicati Ufficiali della L.N.D.

Con il presente Comunicato Ufficiale si pubblica in allegato, per opportuna conoscenza, il seguente Comunicato Ufficiale rilasciato dalla L.N.D..

- **Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 380** - C.U. n. 212/A FIGC - Modifica termine ritesseramento calciatori in scadenza al 30 giugno 2024.
- **Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 382** - C.U. n. 217/A FIGC - deroga LND art. 72 NOIF.
- **Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 383** - C.U. n. 218/A FIGC - Deroga Regola 3 del Giuoco del Calcio - Numero riserve distinta gare competizioni L.N.D. 2024/2025.
- **Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 384** - Campionato Juniores Dilettanti - Fase Nazionale - Primo Turno.

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituito dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Paolo Cutini e dall'Avv. Maurizio Lorenzini, Componenti, nella sua riunione del 16 Maggio 2024, ha assunto le seguenti decisioni:

nel deferimento prot. 27262/664 pfi 23-24/PM/rg del Procuratore Federale Interregionale avv. Paolo Mormando

NEI CONFRONTI DI

- **Sig. Pierluigi CIANI**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Sangemini Sport;
- **Società A.S.D. SANGEMINI SPORT.**

Alle ore 19,20 del 16/5/2024, a scioglimento della riserva assunta al termine dell'udienza odierna, il Tribunale pronuncia la seguente decisione.

FATTO

Con il provvedimento in epigrafe, ritualmente comunicato alle parti, il Procuratore Federale Interregionale, avv. Paolo Mormando, ha deferito gli incolpati sopra indicati avanti a questo Tribunale Federale Territoriale per rispondere degli addebiti di cui all'atto di deferimento, al quale integralmente si rinvia.

All'udienza di trattazione del 16/5/2024 è presente l'Avv. Eduardo D'Uva, in rappresentanza della Procura Federale della FIGC; sono altresì presenti gli incolpati, assistiti dall'avv. Roberto Spoldi del Foro di Terni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dagli atti di indagine emerge che il calciatore Pierluigi Ciani, verso la fine del secondo tempo della gara A.S.D. Sangemini Sport – F.C.D. Real Virtus del 7/1/2024, ha colpito al volto il giocatore avversario Mattia Cianetti provocandogli lesioni alla lingua.

Il fatto è stato sostanzialmente riconosciuto nel corso delle indagini dallo stesso incolpato, il quale ha peraltro riferito di essersi avvicinato al Cianetti nell'esclusivo intento di proteggere il proprio fratello Andrea Ciani, che indossava una mascherina a protezione del setto nasale fratturato in occasione di una precedente partita; il deferito ha precisato altresì che non era sua intenzione colpire al volto l'avversario e di essersi immediatamente scusato con quest'ultimo per il gesto.

Le scuse offerte dal deferito al Cianetti nell'immediatezza del fatto sono state confermate anche dal compagno di squadra di quest'ultimo, sig. Damiano Armati, nonché dalla sig.ra Martina Massucci, segretaria della Real Virtus, come sempre emergente dagli atti di indagine.

L'addebitato mosso al sig. Pierluigi Ciani è quindi provato sotto il profilo fattuale, a prescindere che il colpo si sia concretizzato in un "pugno" in senso proprio o meno.

Per quanto riguarda l'entità della sanzione, a parere di questo Tribunale ricorrono gli estremi per l'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 13, lettera e), C.G.S.; si ritiene conseguentemente congrua l'applicazione della sanzione di quattro giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza.

La responsabilità oggettiva della Società è consequenziale ai sensi dell'art. 6. Comma 2. C.G.S: si ritiene congrua la sanzione dell'ammenda di € 400,00.

P.Q.M.

dichiara la responsabilità dei deferiti rispetto ai fatti rispettivamente addebitati, applicando agli stessi le seguenti sanzioni:

- squalifica al calciatore Pierluigi Ciani per quattro giornate effettive di gara da scontarsi nel campionato di competenza;
- ammenda alla società A.S.D. Sangemini Sport di € 400,00.

Così deciso in Perugia il 16 maggio 2024

IL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Paolo Cutini

Avv. Maurizio Lorenzini

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Paolo Cutini e dal Rag. Riccardo Toccaceli, Componenti, nella sua **riunione del 16 Maggio 2024**, ha assunto le seguenti decisioni:

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' A.S.D. MONTEMORCINO IN MERITO ALLA GARA ORAT.DON BOSCO CSI GUBBIO – MONTEMORCINO, DISPUTATASI A GUBBIO IL 28.04.2024, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 188 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 30.04.2024, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA CALCIATORE MARCO FORTE PER QUATTRO GARE.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 16.05.2024 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dall'esame degli atti, con particolare riferimento al rapporto di gara, emerge che, a gioco fermo e dopo aver subito un fallo, il calciatore Marco Forte ha messo un dito teso sul volto di un giocatore avversario spingendolo violentemente, ricevendo a sua volta uno schiaffo.

Tenuto conto della circostanza che a fine gara i due calciatori protagonisti dell'episodio si sono reciprocamente scusati e del fatto che dal gesto non sono derivate conseguenze per il giocatore attinto, la Corte ritiene di poter ridurre la squalifica inflitta dal G.S. al sig. Marco Forte a tre giornate effettive di gara.

P.Q.M

In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta dal G.S. al sig. Marco Forte a tre giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Paolo Cutini

Rag. Riccardo Toccaceli

PUBBLICATO IN PERUGIA IL 16 MAGGIO 2024.

Il Segretario
Valerio Branda

Il Presidente
Luigi Repace